

OGGETTO: Legge Regionale 21/2002. Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro e Formazione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTA** la L.R. n. 6/2002 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 24 dicembre 2010 n. 7, concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 24 dicembre 2010, n. 610 concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2011-2013. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9bis, Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA** la Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 8, concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011";
- VISTO** il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 concernente "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";
- VISTO** il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavoratori Socialmente Utili (di seguito nominati LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144";

- VISTO** in particolare, l'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2000 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei LSU;
- VISTA** la L.R. 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro" che prevede la sottoscrizione di specifici accordi ai fini delle stabilizzazioni occupazionali dei soggetti individuati quali "fasce deboli del mercato del lavoro";
- VISTA** la D.G.R. 37/2011 "Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2011- 30 giugno 2011";
- VISTA** la DGR n. 53/2011 "Legge regionale n.21/2002. Approvazione del programma Operativo (PO) per il periodo 2010-2012 ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 4 della legge medesima";
- PRESO ATTO** che con la DGR 1799/2000 si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del d. lgs n. 81/2000;
- RITENUTO** necessario confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al "bacino" della Regione Lazio così come stabilito nell'allegato 'A';
- RITENUTO** pertanto necessario confermare, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo (ASU) e per il nucleo familiare (ANF) corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei LSU nel corso del 2010 ovvero stabilizzino entro il 2011, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 31 dicembre 2011, individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;
- RITENUTO** di individuare nei LSU, già facenti parte alla data del 30 giugno 2011 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;
- RITENUTO** che gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio le rispettive deliberazioni di proroga, così come previsto dall'articolo 5 – comma 1 – del D.lgs. 81/2000, accompagnate dalla richiesta del sostegno regionale, ai seguenti soggetti:
- Regione Lazio- Direzione Regionale Formazione e Lavoro;
 - Italia Lavoro;
 - Sedi INPS territorialmente competenti
 - Centro per l'impiego competente per territorio;

- RITENUTO** che le delibere di proroga degli Enti utilizzatori devono contenere l'impegno dello stesso Ente al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU, dal Programma Operativo e dall'allegato 'A' ai sensi della L.R. n. 21/2002;
- CONSIDERATO** che con apposita convenzione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito di destinare alla Regione Lazio la somma di €25.000.000,00 finalizzati prioritariamente alla stabilizzazione occupazionale dei LSU;
- CONSIDERATO** altresì, che con una ulteriore convenzione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito di destinare alla Regione Lazio la somma di €9.179.013,93 finalizzati al pagamento degli ASU e degli ANF destinati ai lavoratori socialmente utili appartenenti al "bacino" della Regione Lazio;
- RITENUTO** necessario dover procedere alla stipula di apposite Convenzioni con le Province del Lazio, in attuazione delle sopracitate Convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro, ed al fine di attuare misure idonee a svuotare completamente il "bacino" regionale dei LSU entro il 31 dicembre 2011, anche attraverso l'individuazione di premialità nella stabilizzazione occupazionale o nella fuoriuscita volontaria, prendendo come riferimento il reddito ISEE del singolo LSU;
- RITENUTO** pertanto necessario, sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 3 lettera m) della L.R. n. 21/2002;
- RITENUTO** che, il sostegno regionale finalizzato al prosieguo dei progetti di LSU, sarà comunque concesso agli Enti utilizzatori le cui Province, per i territori di loro competenza, stipuleranno apposite convenzioni con la Regione Lazio in attuazione di quelle stipulate fra quest'ultima e il Ministero del Lavoro;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al "bacino" della Regione Lazio secondo quanto stabilito, ai sensi della legge regionale n.21/2002, nell'allegato 'A', che si approva e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, vista la necessità e l'urgenza, in attuazione del Programma Operativo 2010/2012, anche al fine di favorire l'occupazione stabile dei LSU, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, in attuazione delle convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro ed ai fini del pagamento del 100% degli ASU e degli ANF corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per

l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei LSU nel corso del 2010 ovvero stabilizzino entro il 2011, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 31 dicembre 2011 individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;

3. di individuare nei LSU, già facenti parte alla data del 30/06/2011 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli Enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;
4. di stipulare apposite Convenzioni con le Province del Lazio, in attuazione delle Convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro, ed al fine di attuare misure idonee a svuotare completamente il "bacino" regionale dei LSU entro il 31 dicembre 2011, anche attraverso l'individuazione di premialità nella stabilizzazione occupazionale o nella fuoriuscita volontaria, prendendo come riferimento anche il reddito ISEE del singolo LSU;
5. di fissare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. quale data entro la quale gli Enti utilizzatori devono necessariamente inviare le rispettive deliberazioni di proroga, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 – comma 1 – del D.lgs. 81/2000, con relativa richiesta di sostegno regionale ai seguenti soggetti:
 - Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione e Lavoro;
 - Italia Lavoro spa;
 - Sedi INPS territorialmente competenti;
 - Centro per l'impiego competente per territorio;
6. di stabilire che le deliberazioni di proroga degli Enti utilizzatori devono contenere l'impegno dello stesso Ente al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e del Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002;
7. di sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 3 lettera m) della L.R. n. 21/2002, e di sottoscriverne ulteriori entro e non oltre il 30 ottobre 2011. La durata del sostegno non potrà comunque avere durata superiore ai 60 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L..



ALLEGATO 'A'.doc